



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 184/18/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO
IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A
FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI
INDIPENDENTI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *“Testo unico”*;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante *“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante *“Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”*;

VISTA la delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *“Regolamento quote”*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*, di seguito anche *“Regolamento deroghe”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, il *Decreto* nel confermare la competenza regolamentare in capo all’Autorità, assegna alla medesima il compito di definire la disciplina di dettaglio così come lo specifico presidio sanzionatorio ivi previsto. A tal fine il *Decreto* stabilisce una sequenza di adempimenti in capo all’Autorità, individuando, al contempo, il relativo termine;

CONSIDERATO che, con riferimento agli obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media lineari, il *Decreto*, nel modificare il *Testo Unico* mediante l’introduzione dell’art. 44 - *ter*, assegna all’Autorità entro il termine di 90 giorni dall’approvazione del medesimo, il compito di stabilire mediante un proprio regolamento:

- le ulteriori specifiche utili ad una compiuta definizione degli introiti netti annui generati dai fornitori di servizi di media audiovisivi diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, intesi come “*quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale*”;
- le ulteriori specifiche in materia di ricavi netti annui generati dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, intesi come “*quelli derivanti dal canone relativo all’offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi*”;

CONSIDERATO che, con riferimento agli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, il *Decreto*, nel modificare il *Testo Unico* mediante l’introduzione dell’art. 44-*quater*, assegna all’Autorità entro il termine di 180 giorni dall’approvazione del medesimo, il compito di definire mediante un proprio regolamento:

- gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, “*in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo*”;
- gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, “*in misura non inferiore al venti per cento dei propri introiti netti annui in Italia*”;
- le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo “*assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti*”, nonché la previsione di strumenti per la messa in rilievo delle suddette opere;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, inoltre che, con specifico riferimento agli ulteriori profili relativi alla disciplina di dettaglio, il *Decreto*, nel modificare il *Testo Unico* mediante l'introduzione dell'art. 44-*quinquies*, assegna all'Autorità, entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del medesimo, il compito di stabilire in via regolamentare:

- le specificazioni relative “*alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)*”;
- le ulteriori definizioni e specificazioni “*delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale*”. Con specifico riferimento a tale profilo, nella norma dedicata alle quote di investimento di cui all'allegato schema di regolamento sottoposto a consultazione, è stato ritenuto opportuno, da un lato, delineare possibili soluzioni a tale scenario basate su stime interne e sulla *best practice* internazionale e, dall'altro, richiedere ai partecipanti una fattiva collaborazione, per il tramite di specifici quesiti, nell'individuazione delle modalità tecniche ritenute maggiormente idonee a rispondere efficacemente alle sopracitate criticità;
- le modalità tecniche di assolvimento “*degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee*”;
- le misure finalizzate a “*rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali*”;
- le procedure dirette ad “*assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli*”;
- le modalità della procedura istruttoria e la graduazione “*dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- le modalità e i criteri con cui l'Autorità, su base annua, verifica il rispetto degli obblighi in materia di programmazione e investimento di cui alla presente Delibera;
- la procedura per la richiesta delle istanze di deroga e per l'eventuale rilascio delle medesime, ed in tale ambito, "*la soglia di quota di mercato al di sotto della quale il fornitore di servizi media audiovisivi può fare istanza di deroga agli obblighi*;

CONSIDERATO che la sopracitata previsione di cui all' art. 44-*quinquies*, lett. d), del Testo Unico, così come introdotta dal *Decreto*, in materia di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali, rappresenta una questione peculiare che, in quanto tale, costituisce oggetto di un provvedimento specifico e separato rispetto alla trattazione unitaria degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di disciplinare l'esercizio della facoltà introdotta dal *Decreto* relativa al recupero, entro la soglia del 10% dello scostamento, di eventuali oscillazioni relative alla quota di investimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), del *Decreto*, l'Autorità eroga le sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, contenute nel titolo VII del Testo unico, nei propri regolamenti, nonché nei decreti ministeriali;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare attraverso un unico regolamento le disposizioni attuative del *Decreto*, al fine di consentirne una trattazione organica;

RILEVATA l'esigenza di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al *Decreto*;

RITENUTO congruo fissare in trenta giorni il termine entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Art. 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento di cui all'Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti* ” comprensivo dell'allegato B recante “*Definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 44-quater, commi 3 e 4 del Testo Unico*”.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'Allegato C alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi